

13 luglio 2000

Settore: **ALIMENTARE**

Regione: **Emilia Romagna**

CNA

Confartigianato

CASA

FAT/CISL

FLAI/CGIL

UILA/UIL

PREMIO VARIABILE PER OBIETTIVI

In attuazione di quanto previsto dai protocolli del 03.12. 1992 e del 21.07.1993 e dall'art. 18 del CCNL del 1.7.1997, verrà corrisposto a tutti i lavoratori a partire dal 1.07.1999 al 30.6.2003 un premio annuo variabile da 0 (zero) a 4.500.000 (quattromilionicinquecentomilalire) di importo complessivo, per la durata quadriennale del contratto.

Il premio quadriennale al 5° livello viene diviso in importi annuali di £ 1 125.000

(unmilioneventicinquemila) articolato secondo i seguenti indicatori:

a)andamento imprese iscritte alla Camera di Commercio = 35,55 % £ 400000(importo massimo)

b)sospensioni dall'attività lavorativa tramite EBER 35,55 % £ 400.000 (importo massimo)

c)andamento numero dipendenti presso EBER 17,78 % £.200.000 (importo massimo) d) evoluzione

consumi alimentari = 11,12 % £.125.000 (importo massimo) Al fine di corrispondere il premio

differenziando ai settori si conviene che per i servizi si prenderanno a riferimento solamente due

indicatori: a) n° imprese; d) evoluzione consumi alimentari. Gli indicatori sopra indicati sono validi

limitatamente al 2.000; per gli anni successivi le parti si incontreranno entro ottobre di ogni anno per

individuare idonei indicatori di produttività, redditività e qualità.

In caso di impossibilità a reperire dati relativi a nuovi indicatori le parti confermeranno per l'intero

quadriennio gli indicatori del prima anno.

Le parti si danno atto che l'accordo sul premio variabile rientra nelle disposizioni di legge della decontribuzione.

EROGAZIONE DEL PREMIO

Il premio verrà erogato entro il 31 agosto di ogni anno, prendendo a riferimento i risultati dell'anno precedente.

Al lavoratori a tempo indeterminato il premio sarà erogato interamente dalla data di assunzione sulla base di dodicesimi dell'anno precedente (dopo 15 gg = 1 mese)

Al lavoratore a tempo determinato il premio sarà erogato in *365esimi* sulla base dei giorni di rapporto di lavoro dell'anno precedente.

Per gli apprendisti il premio sarà riproporzionato per la quota percentuale di riferimento

VERIFICA DEGLI INDICATORI

Le parti, entro ottobre di ogni anno, si incontreranno per una verifica dell'andamento degli indicatori ed in caso di significativi scostamenti, valutarne le ragioni ed eventualmente proporre correzioni negli obiettivi.

RILEVAZIONE DEI DATI

I dati degli indicatori saranno raccolti dall'EBER che, attraverso una apposita convenzione si incarica del monitoraggio degli andamenti.

I dati rilevati, utili alla valutazione del premio per obiettivi, saranno trasmessi con periodicità alle parti (almeno due volte all'anno).

I dati raccolti da EBER saranno prelevati dalla società NIELSEN, dal CERVED e dal Consorzio del Prosciutto di Parma.

SITUAZIONI AZIENDALI DI DIFFICOLTÀ'

A fronte dell'andamento positivo dei risultati, la singola azienda che si veda coinvolta da situazioni economiche particolarmente negative, potrà chiedere, (assistita dalla propria Associazione) un confronto con il Sindacato Territoriale, per valutare i problemi al fine di non corrispondere, in via del tutto eccezionale, il premio conseguito a livello regionale; solo con accordo sindacale tra le parti, l'azienda potrà non erogare parzialmente o totalmente, il salario variabile di riferimento i

ALLEGATI

Allegato 1: accordo relativo all'anno 2000 indicatori ed obiettivi del premio variabile

Allegato 2: codici di riferimento delle attività per le interrogazioni al CERVED

APPRENDISTATO

Per omogeneizzare la durata dell'apprendistato tra i due comparti panificazione e alimentazione, si concorda di elevare da 4 anni e sei mesi a 5 anni la durata dell'apprendistato per il gruppo 1° della panificazione

Fermo restando le percentuali già stabilite dal CCNL per la panificazione, la percentuale retributiva dell'ultimo anno viene fissata al 90%.

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Al momento della erogazione del premio variabile di risultato, se l'erogazione raggiungerà almeno le 100.000 e non supererà 1.250.000 annuali, e se il lavoratore opterà per versarne 50.000 al fondo di previdenza integrativa, l'azienda devolgerà a favore del lavoratore, nel suddetto fondo, ulteriori 100.000 annuali.

Nel mese di erogazione del premio l'azienda consegnerà al lavoratore un apposito modulo nel quale lo stesso dichiarerà la volontà di devolvere al fondo 50.000, contestualmente l'azienda verserà al fondo le 100.000 di sua pertinenza e le 50.000 del lavoratore.

In caso di mancata adesione il lavoratore percepirà direttamente la quota di riferimento delle 50.000

FLESSIBILITÀ' ORARIA

Si conviene di dar corso a quanto previsto all'art.25 del CCNL di categoria e si ribadisce che lo strumento della flessibilità dovrà trovare più ampia applicazione anche al fine di contenere l'uso dello straordinario nei periodi di più intensa attività.

Qualora l'azienda rilevi la necessità di superamento del normale orario di lavoro pari a 8 ore individuali nell'arco della settimana e che coinvolga almeno tre dipendenti contemporaneamente, privilegerà lo strumento della flessibilità in sostituzione dello straordinario nei casi nei quali si prevedono analoghe flessioni dell'attività produttiva che consentano il recupero.

Le parti stabiliscono che l'atto scritto previsto dal già citato art.25 del CCNL per l'utilizzo della flessibilità sia utilizzabile il presente modulo

FLESSIBILITÀ' ORARIA

Periodo previsto dal al

Totale ore superamento del normale orario di lavoro

Lavoratori interessati: Nome Cognome

.....
.....
.....
.....

4°	52.850
5°	48.000
6°	41.950

quota contrattuale

A tutti i dipendenti non iscritti alle OO.SS. firmatarie, ai quali verrà applicato il presente accordo regionale, sarà effettuata, salvo eventuale negazione sottoscritta da parte del lavoratore stesso, con la retribuzione del mese di novembre 2000, una trattenuta in busta paga come quota di adesione contrattuale corrispondente a L.30.000.

Le aziende, o le loro Associazioni Artigiane firmatarie, provvederanno all'affettazione della ritenuta e a versare gli importi corrispondenti entro il 31.12.2000, sul conto corrente bancario che sarà indicato dalle FAT-FLAI-UILA regionali.

NORMA TRANSITORIA

Gli articoli e gli allegati non modificati o sostituiti dal presente accordo, rimangono validi e verranno compresi nella stesura definitiva del nuovo contratto integrativo regionale.

DECORRENZA E DURATA

Dall'1.07.1999 al 30.06.2003

Allegato 1

Allegato all'accordo integrativo regionale per la quantificazione dei parametri riferiti all'anno 2000

A. Indicatori relativi al saldo annuale delle imprese iscritte all'albo

N° imprese	Importi corrispondenti
6.500	0
6.600	50.000
6.700	100.000
6.750	150.000
6.800	200.000
6.840	250.000
7.000	300.000
7.100	350.000
7.200	370.000
7.500	400.000

B) Indicatori relativi all'andamento delle sospensioni chieste dalle imprese ad E.B.E.R

N° Sospensioni	Importi corrispondenti
66	0
58	20.000
51	30.000
45	40.000
39	80.000
36	100.000
33	180.000
30	200.000
27	230.000
24	270.000

21	300.000
15	330.000
9	370.000
0	400.000

C) Indicatori relativi al saldo annuale dipendenti desunti dall'E.B.E.R..

N° Dipendenti	Importi corrispondenti
9.000	0
9.100	20.000
9.300	40.000
9.400	70.000
9.500	100.000
9.600	140.000
9.650	180.000
9.700	200.000

D). Indicatori relativi all'andamento dei consumi alimentari in Regione

% Andamento	Importi corrispondenti
- 2,0	0
- 1,5	3.000
- 1,0	5.000
- 0,5	7.000
0,0	9.000
+ 0,5	10.000
+ 1,0	20.000
+ 2,0	30.000
+ 3,0	50.000
+ 4,0	70.000
+ 5,0	90.000
+ 6,0	110.000
+ 7,0	125.000

Si concorda che per il settore servizi l'erogazione del premio variabile regionale sarà effettuata tenendo dei soli parametri riportati alle lettere A) e D)

Per il comparto dei Prosciuttifici-Salumifici si concorda che l'erogazione del premio regionale sarà effettuata tenendo conto dei parametri A), B), e C), aggiungendo l'importo che risulterà dai parametri della lettera E) relativo al rapporto di qualità tra i prosciutti marchiati e i prosciutti sigillati secondo i dati desunti dal Consorzio del Prosciutto di Parma

D. Indicatore relativo al rapporto di qualità nei Prosciuttifici-Salumifici

$$IQ = \frac{\text{Prosciutti marchiati}}{\text{Prosciutti sigillati}}$$

% andamento	importi corrispondenti
93	10.000
93,5	50.000
94	120.000
94,5	170.000
95	190.000
95,5	210.000
96	230.000
97	250.000
98	280.000
99	290.000
100	300.000

ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEL SALARIO VARIABILE IN ATTUAZIONE DA QUANTO PREVISTO DALL'INTEGRATIVO REGIONALE IN VIGORE IN EMILIA ROMAGNA E DA ACCORDO SOTTOSCRITTO IN DATA 21. 12. 1999

Il giorno 13 luglio 2000 Le Associazioni regionali dell'Artigianato CNA, CONFARTIGIANATO CASA e CLAAI e le Federazioni dei lavoratori alimentari artigiani FLAI-CGIL., FAT-CISL UILA-UIL dell'Emilia Romagna convenute per la verifica dell'andamento congiunturale del settore alimentare artigiano nella Regione in attuazione da quanto previsto dall'integrativo regionale dall'accordo del 21.12.1999 convengono quanto segue

Dalla lettura dei dati, previsti dagli accordi succitati, é emerso un andamento articolato, relativo al secondo semestre 1999, che porta ai seguenti risultati:

quote di salario variabile da erogare:

per il settore produzione £ 200.000

per il settore servizi £ 80.000

per il settore conserve animali £ 220.000

tali cifre, riparametrate al 5° livello saranno erogate con la mensilità di settembre 2000, secondo le modalità previste dall'integrativo regionale, come risulta dalla tabelle allegata.

Le parti convengono che l'accordo rientra nelle disposizioni di legge della decontribuzione.

Bologna, li 13 luglio 2000,

Salario variabile da erogare con la mensilità di settembre 2000 per i vari settori, relativamente al periodo luglio - dicembre 1999. Riparametrato ai livelli contrattuali previsti.

Parametro	Livello	Produzione	Servizi	Conserve animali
240	1 S	417.400	167.000	459.100
201	1	349.600	139.800	384.500
173	2	300.900	120.300	331.000
153	3A	266.000	106.400	292700
137	3	238.300	95.300	262.100
127	4	220.900	88.300	243.000
115	5	200.000	80.000	220.000
100	6	173.900	69.600	191.300

Clausola di salvaguardia.

Le parti si impegnano a considerare il presente CCRL l'unico applicabile ai lavoratori artigiani dell'alimentazione e, pertanto, si impegnano a non sottoscrivere qualsiasi altro testo, avente i medesimi scopi e oggetto. Nel caso ciò avvenisse la controparte lesa si riserva di interrompere gli effetti del presente accordo, senza ulteriore avviso.

Quanto sopra non significa che altri soggetti contrattuali possano aderire, mediante le proprie rappresentanze integralmente al presente accordo.